



# COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Deliberazione</b>		
<b>n. 8</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE TASSA RIFIUTI: APPROVAZIONE TARIFFE 2017</b>
<b>Del 31-01-2017</b>		

L'Anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **18:00** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
<b>CARLI GIAMILA</b>	<b>SINDACO</b>	X	
<b>BERTINI MATTEO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BARONCELLI LAURA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>FILIPPI DAVIDE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>FAVARO FIORELLA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GIOVACCHINI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BIAGI ROBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>NAPOLI ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X
<b>MARINI ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X
<b>SPIKIC MAJA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>MARIOTTINI TANIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X

Assume la Presidenza il Sindaco **GIAMILA CARLI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa illustra l'argomento. Rispetto alla Tasi ed all'Imu, le cui aliquote, come precisato, non possono essere aumentate per effetto della legge di stabilità 2017, la Tari, che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, può essere aumentata. Nel Comune di Santa Luce, rispetto all'anno precedente, per il 2017 avremo una diminuzione di spese, una riduzione delle tariffe del 9,2% circa rispetto al 2016. C'è stato un aumento della raccolta differenziata. Il Sig. Fattorini illustra poi il PEF e procede a dare lettura delle aliquote Tari per il 2017. Alle ore 18.20 entra il Consigliere Tania Mariottini. Il Sindaco ricorda che ricorda che incentivare la raccolta differenziata era argomento oggetto di campagna elettorale e del programma di mandato ed auspica un ulteriore aumento. Non ci sono interventi e il punto viene messo in votazione:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ed in particolare l'art. 1 comma 454 che recita *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”*

**VISTO** il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016) c.d. “Decreto Milleproroghe” ed in particolare l'Art. 5 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno”, comma 11, che dispone *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”*

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**EVIDENZIATO** che la I.U.C. è così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES

**RILEVATO** che la richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668, con esclusione del comma 661, abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e-quater), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti a

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**PRESO ATTO:**

- che per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138 (comma 646 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comma 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68)

**RILEVATO CHE:**

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650, art. unico Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:
  - \* all'art. 2 prevede che la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento
  - \* all'art 3 prevede che sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico Legge 27 dicembre 2013, n. 147). - la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

**RILEVATO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o

inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**RIMARCATO** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO:**

- che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

- che ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**VISTO** l'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" che recita: *"all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»"*

( Testo Coordinato: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La*

*sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

**RITENUTO** per le ragioni sopra esposte e richiamate provvedere:

- ad approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017 ( ALLEGATO 1), con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la Tariffa di riferimento per l'anno 2017, dando atto che la medesima prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante i proventi della TARI;
- sulla scorta del vigente Regolamento TARI e del Piano Finanziario 2017, ad approvare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2017, (ALLEGATO "F") in applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Modelli di calcolo: "A", "B", "C", "D", "E" conservati in atti)

**VISTO** il dettato del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011( convertito dalla Legge 22.12.201

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTA** la nota Prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle procedure di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Mariottini Tania)

## **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Piano Finanziario TARI anno 2017 (ALLEGATO "1"), con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa di riferimento per l'anno 2016, dando atto che il medesimo prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante i proventi della TARI;
- di approvare, sulla scorta del vigente Regolamento TARI e del Piano Finanziario 2017, le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2017, (ALLEGATO "F") in applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ( Modelli di calcolo: "A", "B", "C", "D", "E" conservati in atti)

- di dare atto del rispetto del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011( convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 14), mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di prendere atto, che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro ,incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Responsabile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Mariottini Tania)

#### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

<b>IL SINDACO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
(Giamila Carli)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

# Comune di Santa Luce

(Provincia di Pisa)

## PIANO FINANZIARIO TARI 2017

(art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158)

(Allegato 1)

### Premessa

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, dall'anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES, dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l'anno.

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della deliberazione del Consiglio n. 24 del 30.05.1998 e s.m.i. . Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.



## **PARTE I:**

### **DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PROSPETTIVE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

#### **Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale**

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Santa Luce si pone.

#### **Obiettivo di riduzione della produzione di RSU**

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- implementazione di un sistema di relazioni con l'utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia dell'ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell'utente-cittadino;
- miglioramento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica.

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentiranno all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

#### **Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati**

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.

#### **Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata**

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Il quantitativo complessivo di RSU prodotti e la percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2012-2016 risultano essere:

- anno 2012: 842.439 Kg. RSU prodotti e 16,10 % percentuale di raccolta differenziata;
- anno 2013: 850.380 Kg. RSU prodotti e 17,38 % percentuale di raccolta differenziata;
- anno 2014: 688.992 Kg. RSU prodotti e 17,66% percentuale di raccolta differenziata;
- anno 2015: 874.618 Kg. RSU prodotti e 15,08 % percentuale di raccolta differenziata;
- anno 2016: 874.618 Kg. RSU prodotti e 20,01 % percentuale di raccolta differenziata;

#### **OBIETTIVO ECONOMICO**

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune di Santa Luce è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

#### **Obiettivo sociale**

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.

#### **Il modello gestionale del servizio di gestione dei rifiuti**

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è attualmente svolto da Rosignano Energia Ambiente (R.E.A.) S.pa. secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico prestazionale, nonché dal Regolamento Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento

rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari.

#### **Il sistema attuale di raccolta e smaltimento**

Il sistema attuale è caratterizzato dai seguenti servizi:

- a) Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani così come classificati dal 2° comma del l'art.184 del D.lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che di seguito si elencano:
  - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art.184 del D.lgs. n.152/2006, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs. n.152/2006, comma 2, lettera g);
  - gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in forma differenziata;
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive e margini dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti dalla gestione del verde pubblico;
- b) pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- c) servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio:
  - pulizia e manutenzione delle griglie stradali di superficie di scolo delle acque verso il sistema fognario;
  - disinfezione e disinfestazione;
  - pulizia monumenti, targhe e facciate di edifici pubblici
  - campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

#### Attività di igiene urbana

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in:

- Spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- raccolta con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da mercati quotidiani o periodici, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e da quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le stesse hanno luogo;
- spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico adiacenti agli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni, fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di concessione in uso per la gestione dei medesimi impianti sportivi;
- raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi natura, anche nocivi o classificati come speciali dall'art.184, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., con obbligo di differenziarli e smaltirli a norma di legge.
- lavaggio, igienizzazione, manutenzione e disinfezione interna ed esterna dei cassonetti, svuotamento, lavaggio e disinfezione di cestini, bidoni e di quant'altro adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani.

### **Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati**

Per il Comune di Santa Luce il servizio è svolto col sistema di prossimità e comprende la fornitura di cassonetti nuovi o rigenerati, e lo svuotamento degli stessi dalle utenze domestiche e non domestiche (queste ultime conferiscono sempre nei cassonetti su area pubblica), nei giorni ed orari stabiliti in accordo con il Comune, in conformità ai provvedimenti dirigenziali adottati. I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. La raccolta della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani è garantita sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. La frequenza di raccolta è di tre volte a settimana.

### **Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata**

#### Raccolta di carta e cartone

La raccolta della frazione cartacea dei RSU nell'area ad alta densità abitativa del territorio del Comune di Santa Luce, è garantita tramite appositi cassonetti/campane. In particolare il cartone deve essere piegato e schiacciato in modo che l'ingombro sia minimizzato. Le utenze commerciali conferiranno, in maniera "selettiva" il solo cartone. La raccolta della carta e degli imballaggi domestici di cartoncino avviene con una frequenza di 1 volta a settimana per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (uffici, banche ecc.).

#### Raccolta del vetro

Per le utenze domestiche residenti e non residenti del centro abitato si prevede un adeguato numero di cassonetti/campane presso i quali è conferita tale frazione di rifiuto. La frequenza della raccolta è di un passaggio alla settimana. Le utenze commerciali (prevalentemente bar, ristoranti, strutture turistiche con punto di ristoro, ...) che conferiscono vetro al servizio di raccolta hanno a disposizione contenitori proporzionati alla produzione di questo materiale e in relazione alla disponibilità di spazio interno all'esercizio.

#### Raccolta della frazione multimateriale

Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito da flaconi lattine, contenitori in banda stagnata, vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari in plastica, metallo o alluminio (multimateriale leggero). La raccolta della frazione multimateriale – plastica, alluminio e acciaio - è garantita tramite cassonetti/campane. La frequenza della raccolta è di un passaggio alla settimana. La frazione multimateriale raccolta sarà avviata ai centri di trattamento e recupero convenzionati con il CONAI ed i relativi Consorzi di filiera interessati.

#### Raccolta differenziata abiti dismessi

La raccolta separata degli abiti dismessi è eseguita tramite l'utilizzazione di adeguati e specifici contenitori stradali. La frequenza della raccolta è di 1 passaggio al mese.

#### Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ed oli esausti

Il servizio di raccolta delle pile esauste è garantito con il sistema dei contenitori specifici presso tutte le utenze commerciali che commerciano tali tipologie di rifiuto mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno.

Il servizio di raccolta farmaci scaduti è garantito con il sistema dei contenitori specifici presso le farmacie mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. È posizionato un numero di contenitori adeguato a quello delle farmacie e ambulatori presenti nel territorio di competenza del Comune di Santa Luce.

Per il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato "Oli esausti vegetali" è garantito il posizionamento di almeno quattro contenitori stradali da 500 lt.

#### Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE

Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti nell'ambito domestico, quali materassi, mobili, divani ecc., oggetti in ferro di uso domestico (letti, reti, stendini, sdraio, ombrelloni). È strutturato anche un servizio di prelievo a domicilio sulla sede stradale, previa prenotazione (garantendo comunque una frequenza di una volta al mese), con un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00, e un indirizzo e-mail gestiti direttamente.

#### Rimozione di altre tipologie di rifiuti (animali morti, escrementi ecc.)

Trattasi di servizi occasionali di allontanamento di particolari tipologie di rifiuti anche potenzialmente pericolosi.

### **Attività centrali**

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani necessita di un sistema di organizzazione e coordinamento con la definizione e il continuo aggiornamento di un piano operativo di svolgimento del servizio, che dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- percorsi e relativi tempi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani, delle raccolte differenziate e dello spazzamento;
- dettagli operativi di calendario dei servizi, del trasferimento mezzi e della logistica;
- informazioni circa lo smaltimento dei rifiuti conferiti.

Tra le attività centralizzate si riportano di seguito alcune:

- predisposizione di una banca dati delle utenze;
- realizzazione di una campagna di comunicazione, promozione e sensibilizzazione alla corretta raccolta e gestione dei rifiuti;
- provvedere alle forniture e distribuzione dei materiali, per esempio sacchetti, per la raccolta delle frazioni differenziate;
- gestione reclami o segnalazioni;
- risoluzione problematiche logistiche.

### **Il programma degli interventi - anno 2017**

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non sono previsti interventi per il 2017.

**PARTE II:**  
**DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, partendo dalle singole voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.

**Il prospetto economico-finanziario**

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario per l'anno 2017 dovrebbe essere redatto in base ai costi relativi all'anno precedente 2016. Il comune di Santa Luce tuttavia utilizzerà i costi di previsione relativi all'anno 2017 come disciplinato dal regolamento per la gestione del tributo. Questa metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio che intervengono ciascun anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano finanziario contenente voci di costo non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per tale ragione l'indice inflattivo e quello di recupero di produttività per l'anno di riferimento saranno calcolati a zero in quanto i costi riferibili alle singole voci non si riferiscono all'anno  $n-1$  (2016) ma costituiscono già previsioni di costo valevoli per l'anno  $n$  (2017).

**Individuazione e classificazione dei costi del servizio**

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura:

<b>CG</b> Costi di Gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	<b>CSL</b> Costi spazzamento e lavaggio strade
		<b>CRT</b> Costi di raccolta e trasporto rsu
		<b>CTS</b> Costi di trattamento e smaltimento rsu
		<b>AC</b> Altri costi
	<b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	<b>CRD</b> Costi di raccolta differenziata per materiale
		<b>CTR</b> Costi di trattamento e riciclo
<b>CC</b> Costi Comuni	<b>CARC</b> Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	
	<b>CGG</b> Costi generali di gestione	
	<b>CCD</b> Costi comuni diversi	
	<b>RCS</b> Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche	

<b>CK</b> Costi d'Uso del Capitale	<b>AMM</b> Ammortamenti
	<b>ACC</b> Accantonamenti
	<b>R</b> Remunerazione del capitale investito
<b>Ip</b> inflazione programmata	
<b>X</b> recupero di produttività	
<b>PRD</b> Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata	
<b>RCS</b> Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche	

#### Costi di gestione (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Sono divisi in:

- *Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND)*

$$CGIND = CSL + CRT + CTS + AC$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l'anno 2016:

<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>TOTALE</b>
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	5.686,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	105.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	110.000,00
AC - Altri costi	00,00
<b>Totale CGIND</b>	<b>220.686,00</b>

- *Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD)*

$$CGD = CRD + CTR$$

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l'anno 2016:

<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>TOTALE</b>
CRD - Costi della Raccolta differenziata	30.000,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo	2.480,00
<b>Totale CRD</b>	<b>32.480,00</b>

#### Costi comuni (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti.

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi

Di seguito si riportano i costi comuni per l'anno 2016:

VOCE DI COSTO	TOTALE
<b>CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.</b>	15.000,00
<b>Totale CARC</b>	<b>15.000,00</b>
<b>CGG - Costi Generali di Gestione</b>	19.560,00
<b>Totale CGG</b>	<b>19.560,00</b>
<b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>	00,00
<b>Totale CCD</b>	<b>00,00</b>
<b>Totale CC</b>	<b>34.560,00</b>

#### Costo d'uso del capitale (CK)

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:

$$CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n$$

dove

AMM = Ammortamenti all'anno n

ACC = Accantonamenti all'anno n

R<sub>n</sub> = Remunerazione del capitale investito

La remunerazione del capitale (R<sub>n</sub>) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (T<sub>s</sub>) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (K<sub>Nn-1</sub>) aumentato dei nuovi investimenti (I<sub>n</sub>), ossia:

$$R_n = (T_s + 2\%) \times (K_{Nn-1} + I_n).$$

Nel caso del Comune di Santa Luce per il 2017 non sono previsti investimenti, accantonamenti ed ammortamenti, quindi il costo d'uso del capitale è pari a 0.

#### Prospetto riassuntivo

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2016:

CG - Costi operativi di Gestione	253.166,00
CC- Costi comuni	34.560,00
CK - Costi d'uso del capitale	0,00
<b>Totale costi</b>	<b>287.726,00</b>

#### Ripartizione dei costi fissi e variabili

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 287.726,00:

<b>COSTI FISSI</b>	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	5.686,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	15.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	19.560,00
CCD - Costi Comuni Diversi	00,00
AC - Altri Costi	00,00
CK - Costi d'uso del capitale	0,00
<b>Totale CF</b>	<b>40.246,00</b>

<b>COSTI VARIABILI</b>	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	105.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	110.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	30.000,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	2.480,00
<b>Totale CV</b>	<b>247.480,00</b>

<b>Totale CT</b>	<b>287.726,00</b>
------------------	-------------------

#### Decurtazione di ricavi e proventi

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi variabili, prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi eventuali proventi, ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti sì da determinare i costi effettivi netti sopportati.

In particolare occorrerà detrarre:

- Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto dell'IVA.

- Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS)

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per l'anno *n-1* il rimborso erogato dal MIUR al Comune di Santa Luce è stato di € 820,00.

La detrazione del rimborso per il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) è stata imputata forfettariamente per il 20 % a riduzione dei costi fissi e per il restante 80 % a riduzione dei costi variabili, di talché il riepilogo dei costi da coprire diventa:



<b>COSTI FISSI</b>	
Totale CF	<b>40.246,00</b>
Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche RCS(F)	-164,00
<b>Totale CF netto</b>	<b>40.082,00</b>

<b>COSTI VARIABILI</b>	
Totale CV	<b>247.480,00</b>
Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche RCS(V)	-656,00
Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)	-00,00
<b>Totale CV netto</b>	<b>246.824,00</b>

<b>Totale CT netto</b>	<b>286.906,00</b>
------------------------	-------------------

#### Calcolo della tariffa totale di riferimento

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n) + CK_n - (PRD + RCS)_{n-1}$$

dove

n = anno di riferimento

n-1 = anno precedente

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2017 dovrebbe essere pari al costo totale del 2016 (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del servizio per le scuole pubbliche), aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2017 e diminuito della percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso anno.

Alla luce delle considerazioni sopra espone, poiché i costi presi in considerazione sono riferiti all'anno 2017 e per il medesimo anno non sono previsti investimenti, accantonamenti ed ammortamenti, non sono stati apportati aggiustamenti legati all'indice inflazionistico ed all'indice di recupero di produttività per l'anno di riferimento. Pertanto l'espressione:  $(CG + CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n)$  è da intendersi così sostituita:  $(CG + CC)_n$ .

La tariffa di riferimento deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR + CARC + CGG + CCD)_{n-1} + (AMM + ACC + R)_n - (PRD + RCS)$$

In cifre:

$$\Sigma T_{2017} = (5.686,00 + 105.000,00 + 110.000,00 + 00,00 + 30.000,00 + 2.480,00 + 15.000,00 + 19.560,00 + 00,00) + (0,00 + 0,00 + 0,00) - (00,00 + 820,00) = \mathbf{286.906,00}$$

#### Suddivisione della tariffa in parte fissa e variabile

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della tariffa nel seguente modo:

La parte fissa  $\Sigma T(F)$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T(F)_n = CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK - PRD(F) - RCS(F)$$

In cifre:

$$\Sigma T(F)_{2017} = 5.686,00 + 00,00 + 15.000,00 + 19.560,00 + 00,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 - 0,00 - 164,00 = \mathbf{40.082,00}$$

La parte variabile  $\Sigma T(V)$ , deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T(V)_n = CRT + CTS + CRD + CTR - PRD(V) - RCS(V)$$

In cifre:

$$\Sigma T(V)_{2017} = 105.000,00 + 110.000,00 + 30.000,00 + 2.480,00 - 00,00 - 656,00 = \mathbf{246.824,00}$$

La Tariffa totale di riferimento, come calcolata al precedente paragrafo 6.4, risulterà quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e variabile:

$$\Sigma T_n = \Sigma T(F)_n + \Sigma T(V)_n$$

In cifre:

$$\Sigma T_{2017} = 40.082,00 + 246.824,00 = \mathbf{286.906,00}$$

#### Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce d'utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali.

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato.

Il suddetto criterio ha determinato, per l'anno 2017, la seguente ripartizione dei costi:

<b>TIPOLOGIA UTENZA</b>	<b>STIMA QUANTITATIVI PRODOTTI (Kg)</b>	<b>SUDDIVISIONE COSTI VARIAB. (%)</b>	<b>SUDDIVISIONE COSTI FISSI (%)</b>	<b>COSTI FISSI NETTI €</b>	<b>COSTI VARIABILI NETTI €</b>	<b>COSTI TOTALI NETTI €</b>
DOMESTICHE	799.914,00	84,00 %	80,00%	32.105,03	207.290,66	239.395,69
NON DOMESTICHE	170.650,00	16,00%	20,00%	8.026,26	39.483,94	47.510,20
<b>TOTALI</b>	<b>970.564,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>40.131,29</b>	<b>246.774,60</b>	<b>286.905,89</b>

#### Determinazione delle singole tariffe di riferimento

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe di riferimento per singola destinazione d'uso, mediante l'utilizzo dei parametri ministeriali *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per l'Esercizio Finanziario 2017

**TARIFE TARI 2017 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - ALLEGATO "F"**

<b>TARI 2017 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE</b>			
<b>Pers.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QUOTA FISSA €/MQ/ANNO</b>	<b>QUOTA VARIABILE €/ANNO</b>
<b>1</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,2808</b>	<b>120,70</b>
<b>2</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,3150</b>	<b>193,12</b>
<b>3</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,3527</b>	<b>241,40</b>
<b>4</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,3766</b>	<b>313,82</b>
<b>5</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,4006</b>	<b>350,03</b>
<b>6</b>	Componente nucleo familiare	<b>0.4143</b>	<b>410,38</b>

<b>TARI 2017– TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Descrizione categoria</b>	<b>QUOTA FISSA €/MQ</b>	<b>QUOTA VARIABILE €/MQ</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,2778</b>	<b>1,2145</b>
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti	<b>0,1279</b>	<b>2,6660</b>
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	<b>0,0785</b>	<b>1,6354</b>
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	<b>0,0420</b>	<b>0,8737</b>
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	<b>0,7084</b>	<b>3,5895</b>
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	<b>0,4514</b>	<b>2,2880</b>
<b>7</b>	Case di cura e riposo	<b>0,1699</b>	<b>3,5307</b>
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,5417</b>	<b>2,6859</b>
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito	<b>0,3473</b>	<b>1,6994</b>
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,6112</b>	<b>3,0175</b>
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,6112</b>	<b>3,0299</b>
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>0,4862</b>	<b>2,3833</b>
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,1681</b>	<b>3,5039</b>
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,3125</b>	<b>1,4797</b>
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,3828</b>	<b>1,8528</b>
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>3,5052</b>	<b>17,6408</b>
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	<b>2,7780</b>	<b>13,4793</b>
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>1,3543</b>	<b>6,7148</b>
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>0,8195</b>	<b>3,9791</b>
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>1,2023</b>	<b>25,064</b>
<b>21</b>	Discoteche, night club	<b>2,6877</b>	<b>12,8776</b>